



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

NOMINA DEL NUOVO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO OTTOBRE 2025 - SETTEMBRE 2028

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di settembre alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TRADA CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. RIGOLONE GIANFRANCO - Consigliere	Sì
3. SALVIOLI ANDREA - Consigliere	Giust.
4. BOSSO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. FERRARO STEFANIA - Consigliere	Giust.
6. BERTINAZZI DAVIDE - Consigliere	Sì
7. RINALDI MATTEO - Consigliere	Sì
8. FURBATTO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. SAVIOLO SILVANO - Consigliere	Sì
10. ZUCCALA' DEBORAH - Consigliere	No
11. CACCIANOTTI VANNA - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TRADA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.19 DEL 17/09/2025

OGGETTO:

NOMINA DEL NUOVO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO OTTOBRE 2025 - SETTEMBRE 2028

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio

Claudio TRADA

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Claudio TRADA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la nomina dell'*organo di revisione economico-finanziario*, che testualmente dispone:

«Art. 234 - Organo di revisione economico-finanziaria.

1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

3-bis. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori composto da tre membri, che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.»;

Visto altresì il successivo art. 235, comma 1, che recita:

«1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l'incarico per più di due volte nello stesso ente locale. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.»;

Tenute presenti le situazioni ed esigenze locali e considerato, in particolare, che questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT, (Art. 156, comma 2, del T.U. n. 267/2000), abitanti in numero inferiore a 15.000, per cui si deve procedere alla nomina di n. 1 revisore;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 2018 recante:

«Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali»;

con il quale vengono rideterminati i compensi massimi attribuibili come dal prospetto che segue:

Classe demografica (Art. 156, comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)	Compenso base annuo massimo attribuibile (tabella "A" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Maggiorazioni massime in relazione alle spese correnti e di investimento desumibili dall'ultimo bilancio preventivo approvato		Altre maggiorazioni consentite dall'art. 241, commi 2, 3 e 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
		Massimo 10% di col. 2 se la spesa corrente è superiore alla media nazionale (tabella "B" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	Massimo 10% di col. 2 se la spesa per investimenti è superiore alla media nazionale (tabella "C" allegata al decreto interm. 21/12/2018)	
1	2	3	4	5
Comuni	Euro	Euro	Euro	
con meno di 500 abitanti	2.480	1.440	980	Comma 2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato
da 500 a 999 abitanti	3.180	1.110	520	

da 1.000 a 1.999 abitanti	4.150	930	350	dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto quelle indicate nell'articolo 239.
da 2.000 a 2.999 abitanti	6.030	790	250	Comma 3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.
da 3.000 a 4.999 abitanti	7.100	770	200	
da 5.000 a 9.999 abitanti	10.150	710	150	
da 10.000 a 19.999 abitanti	12.890	710	120	

Visto l'art. 241, comma 6 bis, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale:

«L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi»

Visto l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14.09.2011, n. 148 il quale testualmente recita:

«A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello provinciale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;*
- b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;*
- c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali»;*

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno n. 23 in data 15.02.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 in data 20.03.2012, avente ad oggetto *“Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “ Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziaria”* che, agli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, testualmente recita:

«Art. 5 – Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario.

1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il Ministero dell'interno rende noto con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.

Art. 6 – Composizione del collegio.

... omissis ...

2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'*articolo 5*, comma 1, non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'*articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*»;

Vista la nota prot. n. 2711 del 05.08.2025 con la quale il Comune di Greggio comunicava alla Prefettura di Vercelli che in data 30.09.2025 era prevista la scadenza triennale per l'organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Greggio;

Vista la nota prefettizia n. 25188 del 02.09.2025 comunicante la data e l'ora per il procedimento di estrazione, fissato per il giorno 09.09.2025 alle ore 11,30;

Vista la nota prefettizia n. 25815 del 09.09.2025 comunicante l'esito del procedimento di estrazione con allegata copia del verbale della relativa seduta nonché copia dell'esito dell'estrazione fornita dal sistema informatico per i successivi adempimenti di competenza;

Preso atto che il primo estratto è risultato il dr. MAGISTRINI PAOLO,

Preso atto altresì che a seguito comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione effettuato dalla Prefettura di Vercelli, Ufficio Territoriale del Governo prot. n.25815 del 09.09.2025, agli atti di questa Amministrazione in data 09.09.2025 al prot. n. 3013, il Comune di Greggio invitava appunto il dr. MAGISTRINI Paolo a presentare formale accettazione all'incarico di revisore dei conti per il triennio ottobre 2025- settembre 2028, cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto dei limiti sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste per legge;

Verificato che il dr. MAGISTRINI Paolo, nato a Borgomanero il 19.09.1964 e residente a Maggiora in Via Cristoforo Colombo 2, con propria nota del 17.09.2025, pervenuta al protocollo comunale in data 18.09.2025 al n. 3116, ha comunicato di accettare la carica a revisore dei conti del Comune di Greggio allegando adeguata dichiarazione in ordine a cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina dell'organo di revisione economico finanziaria per il prossimo triennio;

Con voti favorevoli 7, astenuti 0, contrari 0, resi in forma palese dai 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) L'incarico della revisione economico-finanziaria di questo Comune per il triennio dal ottobre 2025 al settembre 2028 prevista dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affidato al signor:

NUM. D'ORD	COGNOME E NOME RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA ATTIVITÀ ESERCITATA	RUOLO O ALBO DI ISCRIZIONE (Art. 234, comma 2°)
1	MAGISTRINI PAOLO – MAGGIORA	BORGOMANERO – 19.09.1964 DOTTORE OMMERCIALISTA	

2) Di corrispondere, ai singoli revisori il seguente compenso annuo lordo previsto dal combinato disposto delle norme di cui all'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto interministeriale 21 dicembre 2018:

a) Compenso annuo lordo base	€ 2.480,00
b) Maggiorazione del % per spesa corrente pro-capite superiore alla media nazionale	€ 0,00
c) Maggiorazione del % per spesa di investimento pro-capite superiore alla media nazionale	€ 0,00
d) Maggiorazione del % per le seguenti ulteriori attività	€ 0,00
e) Maggiorazione del % per l'esercizio delle funzioni nei confronti delle seguenti istituzioni	€ 0,00

Totale compenso annuo lordo dovuto a ciascun revisore € 2.480,00

La complessiva spesa annua lorda di €. 3.146,62 farà carico al macro-aggregato 103 - Acquisto di beni e servizi capitolo 250/1010/99.

Quindi successivamente, stante l'urgenza,

Con voti favorevoli n.7 contrari n.0, astenuti n.0 resi in forma palese da n.7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare, con voti favorevoli n.7, contrari n.0, astenuti n.0 resi palesemente da n.7 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : TRADA CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/09/2025 al 12/10/2025 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Greggio, lì 27/09/2025

Il Messo Comunale
F.to Bertocco Davide

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 27/09/2025

Il Segretario Comunale SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Per la scadenza dei 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Greggio, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: SPEZZI Dr.ssa Letizia Antonella